



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

*Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense*

**OGGETTO: legge di bilancio 2025 – disposizioni in materia di contributo unificato.**

Come è noto, l'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, modificato dal comma 812 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con l'introduzione del comma 3.1., prefigura una forma di divieto di iscrizione delle cause per le quali non sia stato versato il previsto contributo unificato, quanto meno nell'importo minore prefissato, pari a 43 euro. La disposizione stabilisce infatti: *"Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"*.

Nell'evidenziare che questa Corte ha già provveduto a richiedere al Ministero della giustizia ogni opportuno chiarimento sulle modalità applicative della nuova disciplina, si rappresenta l'opportunità di sensibilizzare l'Avvocatura, ai fini dell'impugnazione civile di legittimità, al corretto utilizzo dell'apposita tipologia di allegato per il deposito della ricevuta di pagamento del contributo unificato ("Ricevuta pagamento"), secondo quanto già previsto dal Protocollo siglato in data 1° marzo 2023.

Ciò consentirà di agevolare le verifiche di cancelleria preordinate all'accettazione del ricorso, riducendo sensibilmente i tempi per l'esame degli atti, soprattutto nell'ipotesi di depositi complementari.

Si confida nel consueto spirito di collaborazione, che ha accompagnato anche l'avvio del processo civile telematico in Corte di cassazione.

Roma, 08/gennaio 2025

*La Prima Presidente  
Margherita Cassano*